

# Modulo di sottoscrizione

Il presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito il “Modulo di Sottoscrizione”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese, denominata **Janus Henderson Fund** (di seguito la “Sicav”) a struttura multicomparto e multiclasse con sede: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti: BNP Paribas Securities Service (di seguito il “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”).

Soggetto abilitato al collocamento: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito il “Soggetto abilitato”).

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni riguardanti la stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE “KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT” (DI SEGUITO “KIID”).**

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

In caso di sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto abilitato deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

## 1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

### PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome e nome/Ragione sociale/Denominazione sociale		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza / Sede legale	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio
INVIO CORRISPONDENZA (solo se diverso da quello di residenza o dalla sede legale)				
<input type="text"/>				

### SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

### TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

QUARTO SOTTOSCRITTORE  DELEGATO\*\* / PROCURATORE\*\*

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

\* Campo da compilare in caso di residenza anagrafica e/o fiscale estera. In caso di indisponibilità del codice fiscale estero o di più residenze fiscali estere compilare anche l'apposito Modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Soggetto Abilitato.

\*\* Nomina del Delegato / Procuratore - La delega è ammessa se accompagnata da procura notarile o dal “Modulo di procura per Sicav” messo a disposizione da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.”

Con la sottoscrizione il Sottoscrittore conferisce incarico al soggetto sopra indicato affinché in nome e per conto del Sottoscrittore stesso, il Delegato/Procuratore designato possa disporre la conversione delle azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle azioni della Sicav.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto sopra indicato, sono validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Soggetto abilitato la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Soggetto abilitato procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle azioni dallo stesso disposta.

(di seguito “Sottoscrittore”)

## DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti (patrimoniali ed amministrativi) connessi all'adesione e partecipazione alla Sicav saranno impartite:

congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori  disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo ove diversamente consentito dal Soggetto abilitato.

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, i Sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo Sottoscrittore.

In caso di operatività a firme disgiunte, si rimanda al paragrafo relativo alle attestazioni e prese d'atto – sezione 7 lettera e.

## 2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione di azioni della Sicav avverrà secondo una delle seguenti modalità:

Unica soluzione (di seguito anche "PIC") per l'importo lordo complessivo di  Euro \_\_\_\_\_  Divisa \_\_\_\_\_  
(indicare importo e divisa se diversi da euro)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo lordo investito	Sconto Commissione <sup>1</sup>

Minimi di sottoscrizione: Azioni A1, A2, A3, X2 e X3 2.500 euro per comparto.

<sup>1</sup> Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal Soggetto abilitato nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

\* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

La modalità di sottoscrizione PAC è ammessa solo per i comparti ad accumulazione di proventi.

Piano di Accumulo (di seguito anche "PAC") per l'importo lordo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ Sconto Commissionale<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ %  
(modalità di investimento disponibile solo ove consentito dalla Sicav e/o dal Soggetto abilitato e/o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo primo versamento <sup>2</sup> Euro	Importo rata <sup>3</sup> Euro

Periodicità versamenti:  Mensile  Trimestrale

Numero complessivo versamenti Mensili \_\_\_\_\_ Trimestrali \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal distributore nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

<sup>2</sup> L'importo del versamento iniziale deve essere pari a: almeno  N. 12 versamenti unitari mensili  N. 4 versamenti trimestrali

<sup>3</sup> L'importo minimo della rata è di Euro 100 in caso di versamenti mensili ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali, aumentabili di Euro 50 o multipli.

Il numero delle rate mensili complessive può essere pari a 60 - 120 - 180  
Il numero delle rate trimestrali complessive può essere pari a 20 - 40 - 60

\* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

### 3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Sottoscrittore corrisponde:

- l'importo complessivo della sottoscrizione in unica soluzione (PIC) pari a Euro \_\_\_\_\_
- l'importo iniziale del Piano di Accumulo (versamento iniziale PAC) pari a Euro \_\_\_\_\_

mediante:

AB Assegno Bancario NON TRASFERIBILE  
emesso all'ordine di **Janus Henderson Fund**

AC Assegno Circolare NON TRASFERIBILE

Numero assegno \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Gli assegni sono accettati salvo buon fine

BONIFICO BANCARIO

Ordinante \_\_\_\_\_

Tramite la Banca \_\_\_\_\_

Codice IBAN \_\_\_\_\_

A favore di **Janus Henderson Fund** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti BNP Paribas Securities Service - Succursale di Milano  
**IT49F0347901600000802026300**

Codice IBAN \_\_\_\_\_

Riservato ai correntisti Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Il richiedente, titolare del conto richiamato acceso presso il Soggetto abilitato, autorizza l'addebito sullo stesso, se indicato, e dispone che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma (solo se il Cliente è correntista Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) \_\_\_\_\_

SDD – Per i versamenti successivi di un PAC (per tale modalità si allega il modulo SDD)

Il primo versamento mediante Piano di Accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite SDD.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

La normativa vigente vieta il pagamento in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizioni di azioni a distribuzione di proventi, il Sottoscrittore chiede che gli importi:

- siano reinvestiti (se previsto dalla Sicav)
- siano pagati presso il conto corrente

Codice IBAN \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Intestato a (il C/c deve essere intestato ad almeno uno dei Sottoscrittori)

### VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Assegni su Piazza	Assegni fuori Piazza	Bonifici
BNP Paribas Securities Service	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Disponibilità certa sul conto della Sicav* Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

\* si intende entro il Cut off di invio degli ordini

#### 4. CONFERIMENTO DI MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Soggetto abilitato che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

- (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;
- (ii) richieda la registrazione delle azioni in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e "per conto terzi" nel registro degli azionisti della Sicav;
- (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse e conseguenti all'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto abilitato con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.

La titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

#### 5. OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il Sottoscrittore di uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo di Sottoscrizione può effettuare sottoscrizioni successive ed operazioni di conversione tra comparti della Sicav in conformità al Prospetto e a quanto indicato nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Tale facoltà vale anche per i comparti della Sicav medesima successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

#### 6. FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto abilitato o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto abilitato e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.

Alla sottoscrizione di parti di organismo di investimento collettivo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva di 14 (quattordici) giorni prevista per l'esercizio del diritto di recesso ex 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

#### 7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il Sottoscrittore  
premesse che:

- ha sottoscritto il "Modulo Unico" del Soggetto abilitato che raccoglie i consensi, le autorizzazioni e le informazioni necessarie al Soggetto abilitato per lo svolgimento del servizio di collocamento ai sensi della normativa di riferimento applicabile;
- ha preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della Sicav (di seguito anche "Allegato al Modulo di Sottoscrizione");
- prende atto che, nel suo interesse, è invitato a verificare l'esattezza dei dati anagrafici, inclusa l'autocertificazione fiscale indicata nella sezione anagrafica del presente modulo, e dell'importo versato riportato nella lettera di conferma del presente investimento che riceverà nei termini previsti dalla normativa di riferimento. A tale proposito prende altresì atto che qualora la lettera di conferma di cui sopra non dovesse pervenirgli all'indirizzo indicato, è invitato, nel suo stesso interesse, a telefonare al numero verde del Soggetto abilitato 800/22.33.44;
- prende atto che è fatto divieto ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede del Soggetto abilitato di riscuotere denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati.

Dichiara:

- (i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID consegnato dal Soggetto abilitato relativo alle azioni dei comparti oggetto della presente sottoscrizione/operazioni successive e l'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.  
Dichiara di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto abilitato.  
Dichiara che la sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto e all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione
- (ii) di non essere residente e/o cittadino degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o di non essere residente e/o cittadino di uno dei territori indicati nel Prospetto nei quali l'offerta di Azioni della Sicav non è consentita o soggetta a restrizioni, e che non possiede né possiederà azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e/o cittadino di tali territori, così come indicato nel Prospetto. Si impegna a non trasferire le azioni a Soggetti statunitensi o a soggetti residenti nei territori definiti nel Prospetto e ad informare senza ritardo il Soggetto abilitato qualora dovesse diventare soggetto statunitense poiché in tal caso potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti;
- (iii) di autorizzare il Soggetto abilitato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la liquidazione delle azioni eventualmente emesse di sua pertinenza ed a rivalersi sul ricavato derivante, salva la rifusione degli eventuali ulteriori danni;
- (iv) di essere informato in merito alla esistenza e alla natura dei conflitti di interesse e degli incentivi in capo al Soggetto abilitato, fatto salvo il suo diritto di richiedere maggiori dettagli in proposito;
- (v) di essere consapevole ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla Sicav è regolata dal Prospetto e dalla legge lussemburghese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Dublino, Repubblica di Irlanda, salvo il caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- (vi) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;
- (vii) di avere un'età superiore ai 18 anni;
- (viii) in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione formulata da un Consulente Finanziario della Banca, di avere ricevuto una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e delle verifiche svolte ai fini della raccomandazione, nonché una apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio.

## Prende atto che:

- a. le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate dai certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;
- b. le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il Modulo di Sottoscrizione, si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni della Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;
- c. in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al precedente punto 6), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensiva;
- d. le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento;
- e. qualora il mandato di cui al presente Modulo di Sottoscrizione sia conferito a firme disgiunte, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. In tale ipotesi, qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano dagli altri Sottoscrittori, istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità derivante, si asterranno dal darvi esecuzione e dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta anche successivamente, fino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori, istruzioni concordi;
- f. le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate;
- g. la Sicav, la Società di Gestione e la Banca Depositaria della Sicav e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal Sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco.

**8. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 2016/679 - "GDPR")**

Il Sottoscrittore dichiara inoltre:

- di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agiranno in veste di titolare autonomo del trattamento. In particolare, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, si rinvia alla documentazione disponibile sul sito <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>
- che la SICAV non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui la SICAV è soggetta all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della SICAV sul sito [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com), disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [privacy@janushenderson.com](mailto:privacy@janushenderson.com).

**9. ATTESTAZIONE FINALE**

- Il Sottoscrittore dichiara di aver letto, compreso e completato in ogni sua parte il presente Modulo di Sottoscrizione che si compone di n. 5 pagine e dell'Allegato;
- il Sottoscrittore, premesso tutto quanto precede, conferma sotto la sua responsabilità, l'esattezza dei dati riportati nel Modulo di Sottoscrizione ed accetta integralmente le previsioni ivi contenute.

\_\_\_\_\_  
Firma 1° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 2° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 3° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del cod.civ., il Sottoscrittore dichiara di approvare specificatamente le clausole riportate alla precedente Sezione 7, e, segnatamente, quelle di cui ai punti: (iii) (rifusione dei danni per mancato buon fine del mezzo di pagamento), (v) (legge regolatrice e foro competente), ai punti e. (firma disgiunta e limitazioni di responsabilità in relazione al mandato) e g. (limitazione di responsabilità per ordini impartiti a distanza) della Sezione "Prende atto che".

\_\_\_\_\_  
Luogo, provincia e data

\_\_\_\_\_  
Firma 1° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 2° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 3° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_

ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento.

\_\_\_\_\_  
Luogo, provincia e data

\_\_\_\_\_  
Firma del soggetto incaricato dell'adeguata verifica

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### Allegato al modulo di sottoscrizione della "JANUS HENDERSON FUND"

Società di investimento a capitale variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese.

Comparti disponibili in Italia nella seguente classe di Azioni.

Azionario	Classe di Azioni	Data d'inizio commercializzazione
Janus Henderson Fund Global Equity Market Neutral Fund	R\$ ACC	1.2.2017
	R€ ACC	28.9.2018
Janus Henderson Fund Continental European Fund	R€ ACC	13.9.2010
	B€ ACC	12.2.2002
Janus Henderson Fund Emerging Markets Fund	R€ ACC	14.6.2007
	R\$ ACC	13.9.2010
	B\$ ACC	18.07.2018
Janus Henderson Fund Global Equity Fund	R€ ACC	13.9.2010
	R\$ ACC	14.6.2007
	B\$ ACC	02.11.2017
	R€ ACC (oggetto di copertura)	08.03.2019
Janus Henderson Fund Latin American Fund	R€ ACC	14.6.2007
	B€ ACC	8.8.2006
	R\$ ACC	14.6.2007
Janus Henderson Fund Pan European Fund	R€ ACC	13.9.2010
	B € ACC	10.12.2014
Janus Henderson Fund Pan European Smaller Companies Fund	R€ ACC	13.9.2010
	B€ ACC	12.2.2002
Comparti a rendimento assoluto	Classe di Azioni	Data di inizio commercializzazione
Janus Henderson Fund United Kingdom Absolute Return Fund	R£ ACC	20.4.2010
	R€ ACC (oggetto di copertura)	20.4.2010
	B\$ ACC (oggetto di copertura)	25.04.2016

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 17 marzo 2020.

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 18 marzo 2020.

#### A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le Azioni in Italia

##### 1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della SICAV e gli investitori residenti in Italia (singolarmente il "Soggetto Abilitato" o i "Soggetti Abilitati") sono i seguenti:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata, SGSS S.p.A.), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi 19, MAC 2, 10159 Milano;

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

- Allfunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P. 28109 Alcobendas, Madrid, Spagna e che agisce quale Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti tramite la propria succursale in via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia;
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale di Milano, con sede legale in Francia, Rue d'Antin, 3 – 75002 Parigi, e sede secondaria in Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella

Il Soggetto Abilitato svolge le seguenti funzioni:

- Intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi), fermo restando che per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi presso il Soggetto Abilitato conti intestati alla SICAV rubricati per Comparto e valuta;
- Trasmissione alla SICAV, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- Curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso o di estinzione delle Azioni ricevute dai Collocatori;
- Attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il suo tramite, quale Soggetto Abilitato, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- Effettuare l'inoltro ai sottoscrittori, eventualmente per il tramite dei Collocatori, della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva sezione B;
- Consegnare al partecipante i certificati rappresentativi delle Azioni, (se emessi e richiesti dagli investitori);
- Espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti degli investitori.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, la stessa è attribuita ai Collocatori presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento, ad eccezione della ricezione e l'esame dei relativi reclami, per la quale la Società ha nominato Henderson Global Investors Limited, sede secondaria di Milano, Via Dante 14, 20121.

### 2. Banca Depositaria

La filiale lussemburghese di BNP Paribas Securities Services, con sede in Lussemburgo, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Granducato del Lussemburgo, è la Banca Depositaria della SICAV (la "Banca Depositaria").

### B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni in Italia

### 3. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. *switch*) e rimborso

I Collocatori si sono impegnati, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione entro il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) successivo a quello di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o, qualora tale disposizione non sia applicabile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un trimestre. Il sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Il sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto. Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti. Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del Piano, essi non dovranno più pagare le commissioni di sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili. Pertanto, un'estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di commissioni di sottoscrizione ad un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel presente Modulo di sottoscrizione. Per ulteriori informazioni sulle commissioni applicabili si rinvia al paragrafo C.7 che segue.

I mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni ricevuti dai Collocatori verranno trasmessi al Soggetto Abilitato entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno trasmesse dai Soggetti Abilitati all'Agente per la Registrazione (come definito nel Prospetto) anche in forma cumulativa (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Abilitato secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui i mezzi di pagamento sono accreditati nei conti intestati alla SICAV presso i Soggetti Abilitati.

#### 4. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Abilitato invia al sottoscrittore una lettera di conferma. Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi sono inviate in forma riepilogativa con cadenza semestrale.

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso effettuate per il tramite di BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale di Milano, quest'ultima invia al sottoscrittore una lettera di conferma in formato cartaceo o alternativamente in formato elettronico con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Per le richieste di sottoscrizione e/o rimborso processate tramite il canale FinecoBank S.p.A./ Société Générale Securities Services S.p.A. (a tale riguardo si rinvia a quanto stabilito al successivo punto 8), si evidenzia che la lettera di conferma dell'investimento, rimborso e conversione sarà predisposta ed inviata all'investitore direttamente da FinecoBank S.p.A. in via telematica (tramite e-mail), con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

#### 5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto, la conversione e il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori.

Nei medesimi siti operativi sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Il Collocatore rilascia all'investitore idonea attestazione dell'avvenuta adesione realizzata mediante Internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo.

Si fa presente che in caso di effettuazione delle sottoscrizioni tramite Internet restano fermi gli obblighi a carico dei Collocatori e previsti dal regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richieste di sottoscrizione inviate tramite Internet, la lettera di conferma dell'investimento potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

### C. Informazioni Economiche

#### 6. Commissioni corrisposte ai Collocatori

Comparto	Commissione di sottoscrizione con riferimento alla classe R (%)	Commissione di gestione (%)	Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori con riferimento alla classe R (%)	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%)
Janus Henderson Fund Global Equity Market Neutral Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Continental European Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Emerging Markets Fund	5	1,5	100	0,5



## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Janus Henderson Fund Global Equity Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Latin American Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Pan European Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Pan European Smaller Companies Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund United Kingdom Absolute Return Fund	5	1,5	100	0,5

La tabella indica la quota parte delle commissioni previste nei KIID della SICAV corrisposta in media ai Collocatori.

Con riferimento alle Azioni di classe B, i Collocatori avranno diritto di ricevere una commissione di servizio a carico del patrimonio della classe di pertinenza, pagata dalla SICAV a titolo di compenso per i servizi forniti e le spese da essi sopportate per la promozione delle Azioni di tale classe B per la SICAV, inclusa l'assistenza fornita agli investitori nella gestione degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni. La Commissione di Servizio alla quale i Collocatori designati avranno diritto sarà pari allo 0,5% annuo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di classe B.

### 7. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Abilitato

I Soggetti Abilitati addebiteranno agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e/o rimborso:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.**  
Sottoscrizione e/o rimborso: commissione pari allo 0,15% dell'importo sottoscritto o di cui venga chiesto il rimborso, con un minimo di Euro 17,50 ed un massimo di Euro 35 per ogni transazione in ciascun Comparto;  
Conversione: nessuna commissione;  
Pagamento dei dividendi: nessuna commissione.
- **Société Générale Securities Services S.p.A.**  
Sottoscrizione e/o rimborso: commissione pari ad Euro 25;  
Conversione: nessuna commissione;  
Pagamento dei dividendi: Euro 5 per ogni pagamento superiore ad Euro 10.
- **Allfunds Bank S.A.**  
Sottoscrizione: Euro 10 per ciascuna operazione di sottoscrizione;  
Rimborso: Euro 10 per ciascuna operazione di rimborso;  
Conversione: nessuna commissione;  
Pagamento dei dividendi: nessuna commissione.
- **Bnp Paribas Securities Services, Succursale di Milano**  
Sottoscrizione e/o rimborso: commissione Euro 25 per ogni transazione in ciascun Comparto;  
Conversione: nessuna commissione;  
Pagamento dei dividendi: nessuna commissione.  
Piani di accumulo: 25 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; 2 Euro per i versamenti successivi.
- **Banca Sella Holding S.p.A.**  
Sottoscrizione e/o rimborso: fino a un massimo di Euro 14  
Conversione: nessuna commissione.  
Pagamento dei dividendi: nessuna commissione.  
Piani di accumulo: fino ad un massimo di 10 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; fino a 2 Euro per i versamenti successivi.

Per le Azioni collocate da FincoBank S.p.A., l'attività di Soggetto Abilitato verrà esercitata da Société Générale Securities Services S.p.A., la quale applicherà agli investitori, quale costo amministrativo unico, una commissione pari a Euro 9 o 9 Dollari per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso.

### 8. Agevolazioni finanziarie

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla commissione di sottoscrizione di propria spettanza sia per investimenti effettuati tramite Internet che per gli investimenti effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

### D. Informazioni Aggiuntive

Il valore unitario dei diversi Comparti calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso è pubblicato sul sito web della SICAV, all'indirizzo [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

Sono altresì pubblicati sul sito web sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:

- Il Prospetto, il KIID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della Sicav;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di Comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;
- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La SICAV inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviame copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la SICAV che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

### 9. Regime Fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Decreto 917 ("**OICVME**") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono soggetti a ritenuta. Si segnala che, sino al periodo d'imposta precedente a quello che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'articolo 168-bis del Decreto 917, ai fini dell'individuazione degli "Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni" (cd. *white list*), occorre fare riferimento alla lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**Decreto 66**"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento (in luogo della previgente misura del 20 per cento applicabile dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014). Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1° luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento; tuttavia, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore sino al 30 giugno 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("**Decreto 601**") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del Decreto 917 (o al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 sono state stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Ad ogni modo, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, per i proventi riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la quota dei proventi relativa alle obbligazioni ed agli altri titoli sopra indicati va computata nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d'imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 917.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello status dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME

**Janus Henderson Fund**

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

**Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.**

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

---